



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### Basta aggressioni impunite a personale in uniforme e delle *helping profession*.

Riportiamo le dichiarazioni del Segretario Generale inviate alla stampa lo scorso 13 ottobre:



### Helping Professions

*"L'abbiamo già detto ma ci vediamo costretti a ripeterlo. Siamo figli di tutte le opposizioni ma orfani di tutti i governi. Giacché le forze politiche, da opposizione in parlamento, appena diventate maggioranza che sostiene il governo, dimenticano gli impegni e*

*le promesse di tutela e di riconoscimento di una specificità che, oltre ad essere unica nel panorama del nostro Paese, è anche sancita da una legge dello Stato.*

*Oggi, ormai, siamo arrivati ad una violenza seriale e totalmente impunita che vede un'aggressione ogni 3 ore al personale in uniforme. E in questa triste e impressionante statistica non sono conteggiate tutte quelle operate ai danni di tutti coloro che svolgono un servizio di pubblica necessità o di pubblica utilità come i medici, i sanitari, i professori, i tassisti e gli autisti dei mezzi pubblici o di coloro che sono addetti ai controlli. Sono anni che denunciavamo questa deriva, per ultimo lo abbiamo fatto nel corso di un incontro con il Ministro LAMORGESE al quale abbiamo chiesto, proprio per la gravità che ha assunto il fenomeno, un intervento urgente e risolutivo per fermare lo sfaldamento della credibilità delle istituzioni e dello stesso sistema stato agli occhi dei cittadini che, increduli, assistono, ogni tre ore, ad una notizia di aggressioni a poliziotti, carabinieri, finanziari o appartenenti alla Polizia Locale senza che nessuno degli aggressori venga mai trattenuto nelle patrie galere. Chiedendosi, alla luce di tali fatti, come possono pensare di essere tutelati loro da questo assurdo sistema.*

*Per tutte queste ragioni, e anche per le troppe promesse mai mantenute dalla politica, per dire basta alle troppe e seriali aggressioni perpetrate ai danni del personale in uniforme nella totale certezza di impunità, per sostenere anche il richiamo del*

#### FLASH nr. 42– 2020

- Basta aggressioni impunite a personale in uniforme e delle *helping profession*.
- Allievi Agenti del 209° corso – "Gruppo del ciclo formativo residenziale in fase di svolgimento. Richiesta di concessione pernotta"
- Emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamenti
- L'apolidia
- Nei giudizi di impugnazione dei verbali di infrazioni al codice della strada, il Prefetto deve obbligatoriamente costituirsi pena l'annullamento della contestazione
- Da Gennaio 2021 previste novità in busta paga
- Agevolazioni per demolizione e ricostruzione con aumento volumetria

Capo della Polizia Prefetto Gabrielli che non ha perso occasione per rappresentare questa grave piaga che affligge il personale in divisa, da domani in tutte le città italiane cominceremo una raccolta di firme per presentare una legge ad iniziativa popolare che, attraverso la modifica all'attuale regime dell'arresto obbligatorio, preveda una fattispecie specifica, con detenzione immediata, ovvero affidamento ai servizi sociali se non recidivo e ha riparato il danno fatto, per tutti coloro che aggrediscono o commettono violenza sul personale in uniforme e gli incaricati di servizi pubblici o di pubblica utilità.

È quanto afferma in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP per presentare l'iniziativa del sindacato al fine di trovare una soluzione legislativa, effettiva ed immediata, nei confronti di chi aggredisce o fa violenza a tutti gli operatori delle cosiddette helping profession.

E che la soluzione si possa trovare, anche se notiamo ancora una volta che si cerca di limitarla solo a situazioni che riguardano ambiti che attirano l'attenzione dell'opinione pubblica o lo scontro politico - il riferimento è al fenomeno immigrazione - lo dimostra quanto annunciato dallo stesso Ministro LAMORGESE circa le modifiche al pacchetto sicurezza che prevederanno l'arresto e il giudizio per direttissima solo nei confronti di chi commette reati nei CPR (centri di permanenza per il rimpatrio). Bene questa iniziativa. Ma riteniamo legittimo chiederci: non è possibile inserire la stessa previsione anche per chi aggredisce il personale in uniforme?

Pur conoscendo l'impegno e la levatura istituzionale del Ministro LAMORGESE e del Capo della Polizia, quest'ultimo da molto più tempo impegnato a ricercare una soluzione, pur confidando nel loro impegno, la disillusione delle troppe promesse fatte e mai mantenute alle donne e agli uomini che operano in questi comparti, ci spinge comunque a portare avanti la nostra iniziativa. Ciò nella speranza che la politica e il legislatore prenda coscienza che uno stato civile e una democrazia avanzata qual è la nostra, considerato che questo personale oltre ad aver prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica per servire le Istituzioni democratiche ne sono anche illustri rappresentanti, quando viene attaccata ha il dovere, prima ancora del diritto, di difendersi. A cominciare da chi, giorno e notte, è pronto anche al sacrificio estremo della propria vita per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica oltre che la libertà dei cittadini e la democrazia.

---

### **Allievi Agenti del 209° corso – “Gruppo del ciclo formativo residenziale in fase di svolgimento. Richiesta di concessione pernotta”**



Riportiamo il testo della risposta dell'Ufficio Relazioni Sindacali alla nota della Segreteria Nazionale dello scorso 27 agosto, visibile nella sezione news del nostro sito al seguente link: <https://www.siulp.it/allievi-agenti-del-209-corso-gruppo-del-cicloformativo-residenziale-in-fase-di-svolgimento-richiesta-di-concessione-pernotta.html>:

“Con riferimento alla nota in epigrafe, la Direzione centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che tutte le scuole/istituti interessati dal 209° corso di formazione per allievi agenti hanno garantito l'esercizio del diritto di voto per le recenti votazioni amministrative, agli allievi che ne hanno fatto richiesta, concedendo altresì il pernotta.

Gli altri hanno avuto la facoltà di partecipare al referendum recandosi ai seggi del luogo ove ha sede la scuola.

Quanto alla concessione del pernotta agli altri frequentatori, i direttori autorizzeranno la richiesta di pernotta presentata dall'allievo assecondando la calendarizzazione prescelta.”

## **Emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamenti**

Con circolare 333/A/13708 del 16 ottobre 2020 l'Ufficio Affari Generali e Giuridici del Dipartimento ha impartito nuove disposizioni allo scopo di aggiornare il quadro complessivo delle indicazioni fornite in precedenza in relazione alle intervenute evoluzioni della situazione epidemiologica del Covid 19.

La circolare precisa che alla luce dell'evoluzione del quadro giuridico tornano a essere applicabili, fino al 31 dicembre 2020:

- a) le disposizioni di cui all'art. 87, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di "temporanea dispensa dalla presenza in servizio", che, quindi, ferma restando la specifica disciplina già fissata, deve considerarsi nuovamente inclusa tra gli istituti di assenza legittima attribuibili al Personale. La temporanea dispensa torna, così, a far parte del sistema delle figure a suo tempo complessivamente individuate, che sono, a loro volta, incluse in un più ampio strumentario a disposizione delle SS.LL;
- b) le disposizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo 87, con corrispondente cessazione dell'applicabilità al medesimo Personale delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo; conseguentemente, le ivi contemplate assenze connesse a COVID-19 (malattia, quarantena con sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva), se effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono escluse dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957, n. 3°, 3.

Per quanto concerne, poi, il c.d. smart working — fermo restando quanto disciplinato al punto 1) del paragrafo 3 della citata circolare del 17 agosto 2020:

- a) Risulta ulteriormente prorogata, fino al 31 dicembre 2020, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 39 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede il diritto di accesso al lavoro agile in caso di disabilità grave, del lavoratore dipendente stesso o di persona appartenente al suo nucleo familiare (sempre ferma restando la condizione di compatibilità tra le caratteristiche della prestazione e la modalità agile di suo espletamento);
- b) analogo diritto è garantito al dipendente qualora debba fronteggiare, fino al 31 dicembre 2020, il collocamento in quarantena del figlio convivente minore di 14 anni, che sia stato disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatti con casi positivi verificatisi in situazioni specificamente individuate". Per i casi nei quali l'Ufficio, tuttavia, ritenga sussistere incompatibilità tra le caratteristiche della prestazione e la modalità agile del suo espletamento, è prevista, già dall'8 settembre u.s., una forma speciale di congedo straordinario, remunerata con il riconoscimento di una speciale indennità pari al 50% della retribuzione fissa e continuativa".
- c) Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i dipendenti con disabilità grave e quelli in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immuno depressione, da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, svolgono "di norma" la prestazione lavorativa in modalità agile.

Occorre aggiungere che Il Ministero della Salute ha fornito recentemente indicazioni in ordine all'isolamento, con riferimento alla durata e al termine, e alla quarantena. Secondo l'indicato Ministero, L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La quarantena invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Al riguardo, il Ministero della Salute ribadisce le indicazioni di organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del Comitato Tecnico Scientifico in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche:

### **Casi positivi asintomatici**

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10giorni+test).

### **Casi positivi sintomatici**

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

### **Casi positivi a lungo termine**

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici emicrobiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immuno depressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

### **Contatti stretti asintomatici**

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

### **In ultimo vengono raccomandati:**

- l'esecuzione di un test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- accessi al test differenziati per i bambini ed esclusa l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
- La promozione dell'uso dell'App "Immuni".

## L'apolidia



Ricorre frequentemente lo stereotipo secondo cui tutti coloro che non hanno la cittadinanza Italiana rientrano nella categoria degli stranieri. Si tratta di un'affermazione molto spesso foriera di equivoci, soprattutto con riferimento a comunità nomadi che transitano o vivono di fatto nel nostro paese. Ci si chiede, ad esempio, come considerare i "Rom", atteso che alla comunità dei rom rumeni presente in Italia, non trova applicazione, per espressa disposizione legislativa, il Testo unico che regola la condizione giuridica degli stranieri nel territorio italiano.

Le categorie e le sottodistinzioni che possono essere tracciate tra i "non cittadini" nell'ordinamento italiano sono, invero, numerosissime, essendoci spesso una rilevante differenza di regime a seconda della regolarità o meno del soggiorno dello straniero, dell'appartenenza o meno dello stesso alla cerchia degli stranieri per varie ragioni destinatari di un trattamento privilegiato e, infine, del possesso o meno da parte del non cittadino di una qualche cittadinanza.

Una di queste categorie, forse la più interessante è l'Apolidia.

L'apolidia è la condizione in cui si trovano quelle persone che non hanno nessuna cittadinanza e che, quindi, vengono definite apolidi.

L'apolidia dei cittadini italiani trova un ostacolo nella Costituzione che, all'articolo 22, sancisce che "Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome".

Lo stesso principio, tuttavia, non vale in altri ordinamenti, in cui può accadere che un soggetto, per motivi politici ma non solo, sia rifiutato dal proprio Governo e, per tale ragione, privato della cittadinanza.

In ogni caso, l'apolidia può derivare da molteplici ragioni. In particolare, si può diventare apolidi:

- per annullamento della cittadinanza per ragioni etniche, di sicurezza, politiche, etc.;
- per rinuncia volontaria alla cittadinanza;
- per perdita dei privilegi che avevano portato all'acquisizione di una certa cittadinanza (ad esempio, in alcuni Stati, quella acquisita per matrimonio).

L'apolidia può essere sia una condizione derivata, ovverosia conseguente alla perdita di una certa cittadinanza, sia una condizione originaria, che si verifica quando un soggetto non ha mai goduto di alcuna cittadinanza. Ciò avviene se si è figli di apolidi o se non si può ereditare la cittadinanza dei genitori.

In Italia l'apolidia è trattata allo stesso modo della condizione degli stranieri non comunitari.

Sia questi ultimi che gli apolidi, infatti, sono assoggettati alle medesime regole per l'acquisto della cittadinanza italiana.

Con riferimento agli apolidi, occorre considerare anche quanto sancito dall'articolo 31 della Convenzione di New York del 1954 che, all'articolo 31, prevede un divieto generale di espellere dagli Stati firmatari gli apolidi, eccezion fatta per il caso in cui l'espulsione trovi la propria giustificazione in motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

A tale proposito, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 16489/2019, ha avuto modo di precisare che tale norma di garanzia deve applicarsi non solo agli apolidi di diritto ma "in via analogica anche a coloro i quali si trovano in una condizione di apolidia di fatto, poiché, anche in mancanza del riconoscimento giuridico formale dello status di apolide, già sussistono i presupposti fattuali e giuridici che determinano la condizione di apolidia".

## Nei giudizi di impugnazione dei verbali di infrazioni al codice della strada, il Prefetto deve obbligatoriamente costituirsi pena l'annullamento della contestazione



Se il Prefetto non si costituisce nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione dell'automobilista contro il verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada, l'istanza dell'opponente viene accolta e il verbale annullato.

Il Principio è stato enunciato dal Giudice di Pace di Avellino con la sentenza n. 260/2020 pronunciata nel giudizio instaurato a seguito di un ricorso avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada.

Secondo il Giudice, grava sull'autorità amministrativa l'onere di dimostrare la fondatezza dell'azione amministrativa a seguito delle esplicite censure del ricorrente, e nel caso in esame, è stata ritenuta decisiva la scelta della Prefettura di

non difendere la legittimità della propria azione amministrativa attraverso il mancato deposito della documentazione.

Il ricorrente, a sostegno dell'opposizione, aveva eccepito, tra l'altro, la mancanza di prova della taratura periodica dell'apparecchio elettronico di rilevamento di velocità.

Alla luce della mancata costituzione della Prefettura all'udienza di comparizione, il giudicante accoglieva l'opposizione e annullava il verbale di constatazione in quanto non risultava superata l'eccezione della necessità della taratura periodica che si ritiene necessaria anche in relazione all'apparecchiatura di rilevamento della velocità (cfr. Corte Costituzionale n. 113/2015 e Cass. n. 9645/2016).

Nel caso di specie, a fronte dell'esplicita censura del ricorrente, la Prefettura opposta avrebbe dovuto costituirsi in giudizio in quanto su di essa incombeva l'onere di dimostrare che l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità era stata sottoposta a taratura da parte di un soggetto a tanto abilitato. Non avendo dedotto nulla né allegato alcun idoneo documento probatorio, si ritiene indimostrata che tale taratura fosse stata effettuata nel periodo antecedente t'accertamento dell'infrazione (cfr. Cass. n. 32369/2018).

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.

Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione dovrà essere accolta.

La Sentenza chiarisce che l'autorità opposta aveva l'onere di provare la fondatezza dell'azione amministrativa. La stessa, tuttavia, nulla ha dedotto né provato e, anzi, omettendo sia di costituirsi che di depositare la documentazione richiesta, ha scelto di non difendere, nella dialettica processuale, la legittimità della propria azione amministrativa.



### **Sportello Siulp: consulenza *on line***

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP  
Sul sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)

## Da Gennaio 2021 previste novità in busta paga



Con la Manovra 2020 il Governo ha deciso di procedere con un taglio del cuneo fiscale che vada incontro soprattutto al ceto medio, con una riduzione dell'Irpef e del costo del lavoro che riguarderà determinate fasce di reddito, e non indistintamente tutti i lavoratori subordinati. I bonus fiscali introdotti dal Governo, quindi, verranno riportati in busta paga alla stessa stregua di tutte le altre detrazioni. Lo stesso ragionamento, ovviamente, vale per qualsiasi altro tipo di agevolazione che abbia la stessa natura.

Il taglio del cuneo fiscale andrà ad incidere sull'importo finale del cedolino, solo se il lavoratore è titolare di un reddito compreso entro precise soglie. Nello specifico, ai sensi decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 (convertito dalla legge n. 21 del 2 aprile 2020) e come stabilito dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (il cd. "decreto Rilancio"), la riduzione della pressione fiscale sul lavoro, a partire dal 1° luglio 2020, avverrà attraverso il ricorso a due distinte agevolazioni in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati (di cui al comma 1 dell'articolo 50 del TUIR).

Le misure consistono in agevolazioni che vanno a integrare e sostituire il bonus Renzi, approvato nel 2014 e sono le seguenti:

- il riconoscimento di un bonus pari a 600 euro che si tradurranno in un trattamento integrativo del reddito pari a 100 euro mensili in busta paga per redditi di importo complessivamente non superiore a 28 euro annui;
- un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda di carattere temporaneo e decrescente, dal 1° luglio 2020, per i redditi compresi tra 28 mila e 40 mila euro annui.

Inoltre, dal 1° gennaio 2021, come stabilito dal DI n. 3/2020 convertito in legge, per i dipendenti con un reddito complessivo inferiore a 28 mila euro il bonus pari a 600 euro aumenterà del doppio e sarà pari a 1.200 euro annui nel 2021. Un'ulteriore detrazione, invece, sarà di nuovo riconosciuta nel nuovo anno per i redditi superiori a 28 mila euro e minori a 40 mila euro.

Anche questa volta sarà decrescente e si azzererà all'avvicinarsi della soglia massima stabilita per avere accesso alle detrazioni fiscali.

Il beneficio, che comunque non concorrerà a formare reddito imponibile Irpef, corrisponderà ad un aumento mensile in busta paga pari a:

- 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28 mila euro;
- 80 euro per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28 mila e 35 mila euro;
- per i dipendenti con redditi compresi tra i 35 mila euro e i 40 mila euro, invece, il bonus non si tradurrà in un aumento in somma fissa ma – come già detto – sarà decrescente fino al totale azzeramento.

Il trattamento integrativo sarà riconosciuto direttamente in busta paga, poiché è il sostituto di imposta – ovvero il datore di lavoro – che è tenuto ad erogarlo, in rapporto all'effettivo periodo di lavoro prestato nel corso dell'anno. Il tutto dovrà avvenire in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore, il quale è, tuttavia, tenuto ad informare tempestivamente il sostituto d'imposta qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.

Il sostituto d'imposta dovrà, inoltre, procedere alla verifica di conguaglio a fine anno e provvedere, eventualmente, all'ulteriore trattamento integrativo. Se la detrazione risulta non spettante, le somme erogate impropriamente al lavoratore verranno recuperate, anche a rate – massimo 8 di pari ammontare a partire dalla prima rata di pagamento della prestazione che sconta gli effetti del conguaglio – se l'importo da restituire risulti essere superiore a 60 euro.

Le agevolazioni fiscali corrisposte ai contribuenti nel corso del 2020 saranno oggetto di puntuale esposizione nella CU/2021 (e così quelle del 2021 nel 2022), mentre il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto di imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

## Agevolazioni per demolizione e ricostruzione con aumento volumetria

Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, all'art.119, ha introdotto detrazioni fiscali del 110% per specifici interventi effettuati su immobili residenziali, quali:

- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
- Tali interventi sono definiti quali "interventi trainanti".



Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. "trainati":

- gli interventi rientranti nell'eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- installazione di impianti solari fotovoltaici (art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.

Il medesimo decreto, nel prevedere il bonus 110%, agevola anche la demolizione e la ricostruzione degli edifici con aumento di volumetria. Tale possibilità è ammessa grazie al decreto semplificazioni che ha ampliato il novero degli interventi considerati quali ristrutturazione edilizia.

Nel rispetto di determinate condizioni, dunque, anche gli interventi collegati al c.d piano casa, possono rientrare nelle detrazioni al 110%. Possono essere scaricati al 110% gli interventi di demolizione e ricostruzione intesi quali interventi di ristrutturazione edilizia.

La fonte è costituita dal comma 3 dell'art.119 del decreto Rilancio, che ammette all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (demolizioni e ricostruzioni collegate al c.d. "Piano casa").

Per individuare una definizione di "Piano casa" ci viene in aiuto l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 4/e del 2011 e con la risposta n°195/2020.

Esso consiste in un sistema di norme che consente di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici, sulla base di leggi regionali, in deroga ai piani regolatori locali.

Difatti, è previsto che i Comuni concedano permessi per ampliare edifici abitativi esistenti fino al 20 per cento del loro volume o della superficie coperta.

Inoltre, è prevista la possibilità di abbattere e ricostruire – anche in zona differente – edifici antecedenti al 1989 che necessitino di essere adeguati agli standard qualitativi, energetici e di sicurezza. Purché non soggetti a particolari vincoli. In tal caso, la ricostruzione può essere autorizzata con un aumento dei volumi del 30 per cento, elevabile sino al 35, se la stessa avviene con tecniche di bioedilizia o che prevedano l'installazione di impianti ad energie rinnovabili.

Le leggi regionali regolano l'intervento del piano casa sul territorio di competenza.

Il D.L. 76/2020, decreto semplificazioni, è intervento sul novero dei lavori rientranti nel concetto di ristrutturazione edilizia facendovi rientrare anche la demolizione e ricostruzione degli edifici con aumento di volumetria.

In particolare, nell'ambito della ristrutturazione edilizia, è ammessa la possibilità sia per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di incrementi di volumetria ove espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana (nuovo quarto periodo della lettera d, art 3 DPR 380/2001); che gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti effettuati sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché su quelli ubicati nelle zone omogenee A (art.2 Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444), possano considerarsi di ristrutturazione edilizia (e non richiedano dunque il permesso di costruire).

Su tale ultimo punto, a condizione che, oltre al mantenimento della medesima sagoma (condizione già prevista dalla disciplina previgente), sia previsto anche il mantenimento di prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria (nuovo sesto periodo della lettera d).

Nel rispetto delle condizioni finora analizzate, l'aumento di volumetria post demolizione e costruzione dell'edificio, non è più considerato quale nuova intervento di "nuova costruzione" ma può rientrare nella ristrutturazione edilizia, art.3, lett. d DPR 380/2001.

Ciò comporta che gli interventi di cui al "Piano Casa", di demolizione e ricostruzione dell'edifici residenziali, possono beneficiare delle detrazioni al 110%.

## Prontuario pratico-operativo di Polizia

**Percorsi guidati per la rapida e corretta esecuzione degli interventi di polizia nel controllo del territorio**

A soli **21,00 €** a copia (anziché euro 35,00)

spedizione gratuita per ordini cumulativi.  
Fino ad esaurimento scorte.

Per prenotare il volume rivolgersi alle rispettive segreterie provinciali Siulp.



